

Errore di ChatGPT nella memoria difensiva, non scatta la condanna per lite temeraria

LINK: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/errore-chatgpt-memoria-difensiva-non-scatta-condanna-lite-temeraria-AGSF4utD#2315038462>

Errore di ChatGPT nella memoria difensiva, non scatta la condanna per lite temeraria Andrea Sirotti Gaudenzi Anche i sistemi di intelligenza artificiale possono sbagliare. Non è un mistero. La storia dell'umanità è costellata di errori. E, evidentemente, la cattiva abitudine si è trasmessa alle macchine (anche quelle che definiamo "intelligenti"), alle quali viene affidata quotidianamente la soluzione dei nostri quesiti, con il rischio (concreto) che i dubbi si trasformino in errori. Non a caso i filosofi greci dedicarono grandi sforzi alla ricerca delle cause delle frequenti cadute dell'uomo. Platone riteneva l'errore inevitabile, ma - attraverso un processo di elevazione - ciascuno avrebbe dovuto tendere al vero, unica fonte di felicità. Nel Fedro, il filosofo attribuì a Socrate l'affermazione secondo la quale «una vera arte del dire senza rapporto con la verità non c'è e non ci sarà mai». E, quindi, la verità (???????) si trasformò nel bene supremo nel pensiero di Platone, tracciando così una strada che avrebbe spinto Aristotele a chiedersi se gli errori fossero causati dai

sensi ingannevoli oppure dall'intelletto fallace. E il senso etico della verità pervase l'insegnamento cristiano. «La verità vi farà liberi», si legge nel Vangelo di Giovanni (8, 32). Nei suoi Sermones, poi, Agostino d'Ipbona affida ai posteri il celebre adagio «Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere» (164, 14), trasposto nel celebre (e abusato) motto «errare humanum est», oggi invocato nei momenti di difficoltà per ottenere facili assoluzioni. L'errore diventò peccato nell'elaborazione dei pensatori medievali, a fronte della costruzione di una nuova coscienza. Sarà necessario aspettare secoli per leggere che l'errore altro non è se non un semplice calcolo errato, come scritto da Gottfried Wilhelm Leibniz. E dalla penna del pensatore di Lipsia non sarebbe potuto uscire qualcosa di diverso, dato che - inventando la prima calcolatrice capace di eseguire le quattro operazioni matematiche - fu proprio lui a dare alla luce una macchina rivoluzionaria, riconosciuta come la progenitrice dei moderni calcolatori. Calcoli errati, quindi, quelli alla

base degli errori delle macchine? L'ultimo libro di Nello Cristianini, prolifico autore italiano che insegna intelligenza artificiale presso l'Università di Bath, si intitola «Sovrumano. Oltre i limiti della nostra intelligenza» (Il Mulino, 2025). L'autore si chiede se l'intelligenza artificiale potrà un giorno superare gli uomini (o se li abbia già superati). L'interrogativo non è legato al dubbio se le macchine possano essere intelligenti. Si è visto che le macchine possono sviluppare capacità di indubbio rilievo, "imitando" i processi neurali propri dell'essere umano e amplificandoli. Il quesito attuale è quindi se le macchine possano eguagliarci e superarci. Intanto, sbagliano, però... E l'uomo che si affida alla macchina per ottenere risposte certe deve fare i conti con un po' di senso critico che ancora deve giudarla. A livello tecnico, nella maggior parte dei casi si parla di "allucinazione", di fronte a output che si basano su una percezione distorta della realtà. Dati errati, grovigli di algoritmi, balbettii della statistica computazionale, sistemi neurali troppo complessi

sono alla base di questi errori, che - nel tempo - hanno generato strafalcioni colossali. Il Machine Learning tende a riprodurre il nostro ragionamento, ma può "incepparsi". Il recente provvedimento emesso dalla Sezione specializzata del Tribunale di Firenze aveva a oggetto una articolata questione relativa alla violazione di diritti di proprietà industriale, con cui un soggetto titolare di un marchio e di un domain name lamentava la violazione dei propri diritti di privativa, in particolare relativamente a una serie di vignette, riprodotte senza autorizzazione su capi di abbigliamento. Il ricorrente otteneva quindi il sequestro inaudita altera parte dei prodotti realizzati e venduti in violazione dei propri diritti e del relativo materiale pubblicitario, essendo peraltro autorizzato alla descrizione dei prodotti sequestrati e di tutta la documentazione contabile relativa ai capi di abbigliamento. Peraltro, il ricorrente concludeva una serie di accordi conciliativi con alcuni dei resistenti. Veniva successivamente emessa ordinanza di segno leggermente diverso rispetto al precedente decreto, in cui venivano rigettate le richieste nei confronti dei cosiddetti "dettaglianti", in ragione della presunta buona fede

degli stessi (argomento - questo - di grande interesse nelle ricerche di diritto industriale). Il ricorrente presentava quindi reclamo nei confronti di tutti i resistenti con cui non aveva raggiunto un accordo transattivo, evidenziando - inter alia - che sarebbe stato necessario riconoscere la violazione del diritto d'autore a carico di tutti i reclamati, compresi i cc.dd. dettaglianti. Quindi, nella prospettazione del titolare dei diritti, una volta accertata la contraffazione autoriale, sarebbe stato logico disporre l'inibitoria nei confronti di tutti coloro che avevano commercializzato beni contraffatti, a prescindere dal profilo soggettivo della buona fede. A seguito del reclamo, si costituiva un solo soggetto (rivenditore), che tendeva a ribadire la propria buona fede (come già fatto nella fase processuale precedente). Tuttavia, il reclamante segnalava che nella comparsa di costituzione della controparte erano presenti vari riferimenti giurisprudenziali del tutto inesistenti. Il difensore della società costituita ammetteva che il noto sistema Chat GPT aveva inventato di sana pianta una serie di riferimenti giurisprudenziali, non verificati in sede di redazione dell'atto

giudiziario. Addirittura, risultava che fossero state suggerite pronunzie della Suprema corte (con la relativa numerazione) che, secondo il noto sistema di chat bot, si sarebbero occupate dell'aspetto soggettivo dell'acquisto di merce contraffatta, il cui contenuto, invece, non era riferibile in alcun modo all'argomento. Il procuratore del soggetto reclamato riconosceva l'omesso controllo sui dati forniti dal sistema di intelligenza artificiale e giungeva a chiedere lo stralcio di tali riferimenti, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva. Il provvedimento della Sezione di Firenze si segnala per essere uno dei primi provvedimenti nel panorama nazionale a proposito degli usi fallaci dei sistemi di IA. Ma cosa si intende con la locuzione «intelligenza artificiale»? Negli ultimi mesi notevole è stata l'attenzione delle istituzioni nei confronti dei fenomeni connessi all'IA, tanto da aver spinto la Commissione europea a pubblicare le bozze delle Linee guida sulla definizione di sistema di intelligenza artificiale stabilito dall'AI Act (peraltro, a seguito della elaborazione di corpose Linee guida dedicate alle pratiche vietate in materia di IA).

Come noto, il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio (il cosiddetto AI Act) è entrato in vigore il 1° agosto 2024, ma da poche settimane sono applicabili le disposizioni in materia di pratiche vietate e di alfabetizzazione. La fonte dell'Unione stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale entro i confini "comunitari". L'obiettivo del Legislatore dell'Unione è quello di promuovere i sistemi di IA, garantendo al contempo un elevato livello di sicurezza. Del resto, il regolamento si occupa dei rischi associati agli usi specifici dell'IA, classificandoli in quattro livelli e approcciandosi alla disciplina dei diversi livelli tenendo conto delle peculiarità degli stessi. Le Linee guida ricordano che il regolamento non si applica a tutti i sistemi, ma solo a quelli che soddisfano la definizione di «sistema di IA» ai sensi della nuova disciplina. Difatti, il paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento offre una definizione di «sistema di IA», indicato come «un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti,

deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali». L'articolo 96 del regolamento (paragrafo 1, lettera f) imponeva alla Commissione di elaborare Linee guida sull'applicazione della definizione di sistema di IA come definito dall'articolo 3. Pertanto, con la pubblicazione del nuovo documento, la Commissione si propone di fornire una "bussola operativa", facilitando così l'applicazione e l'attuazione dell'AI Act. Nelle premesse delle Linee guida si fa presente che - in ragione dell'ampia varietà dei sistemi di IA - non è possibile fornire un elenco esaustivo di tutti i potenziali sistemi di IA. Da una parte, si avverte la necessità di individuare canoni certi che consentano di definire la nozione di «sistema di IA» in maniera chiara, al fine di garantire la certezza del diritto. Del resto, come si legge nel dodicesimo considerando del regolamento «la definizione dovrebbe essere basata sulle principali caratteristiche dei sistemi di IA, che la distinguono dai tradizionali sistemi software o dagli approcci di programmazione più semplici, e non dovrebbe riguardare i sistemi basati

sulle regole definite unicamente da persone fisiche per eseguire operazioni in modo automatico». Una caratteristica fondamentale dei sistemi di IA è, infatti, quella che viene definita la «capacità inferenziale», ovvero quella capacità strettamente legata al processo di ottenimento degli output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni, che possono influenzare gli ambienti fisici e virtuali e alla capacità dei sistemi di IA di ricavare modelli o algoritmi, o entrambi, da input o dati (cosa avvenuta - nel dictum del Tribunale di Firenze in esame - nel corso di un giudizio civile). Peraltro, non si deve dimenticare che i sistemi di IA sono progettati per funzionare con livelli di autonomia variabili, dato che dispongono di un certo grado di autonomia di azione rispetto al coinvolgimento umano e di capacità di funzionare senza l'intervento umano. I sistemi di IA possono essere utilizzati come elementi indipendenti (stand-alone) o come componenti di un prodotto, a prescindere dal fatto che il sistema sia fisicamente incorporato nel prodotto (integrato) o assista la funzionalità del prodotto senza esservi incorporato

(non integrato).Ebbene, la flessibilità necessaria per considerare gli sviluppi tecnologici così rapidi nel settore e il mare magnum delle fattispecie impongono l'adozione di Linee guida che confermino il paradigma espresso dalla Commissione: la definizione di sistema di IA non deve essere applicata in modo meccanico; ogni sistema deve essere valutato in base alle sue caratteristiche specifiche.La Commissione, nel documento in esame, evidenzia come la definizioni dettata dall'articolo 3 del regolamento comprenda sette elementi principali: (1) un sistema basato su una macchina; (2) progettato per operare con vari livelli di autonomia; (3) che può mostrare capacità di adattamento dopo l'implementazione; (4) e che, per obiettivi espliciti o impliciti; (5) deduce, dagli input che riceve, come generare output (6) come previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni (7) che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.La Commissione, inoltre, ha inteso ricordare che la definizione di un sistema di IA adotta una prospettiva basata sul ciclo di vita che comprende due fasi principali:- la fase di "pre-costruzione" o "costruzione" del sistema e- la fase di "post-costruzione" o

"utilizzo" del sistema.Non è richiesto che i sette elementi indicati nella definizione siano presenti in modo continuativo in entrambe le fasi del ciclo di vita. Al contrario, la definizione riconosce che elementi specifici possono comparire in una fase, ma possono non essere presenti in entrambe le fasi. Questo approccio alla definizione di sistema di IA riflette la complessità e la diversità dei sistemi di IA, assicurando che la definizione tenga conto di un'ampia gamma di sistemi di IA, ai quali si applica il regolamento. Il problema è quello di impostare la tecnologia favorendo una visione antropocentrica (come più volte ribadito dall'AI Act). E, in questo quadro, il controllo umano appare indispensabile.Sulla base di quanto premesso, l'utilizzo di dati non veritieri prodotti da Chat GPT rientra nell'area di attività dei sistemi di IA.Ma, sul punto, il regolamento della Commissione non fornisce soluzioni nette, se non quelle legate alla classificazione del "rischio" e alla necessità di una verifica da parte dell'operatore umano.Nel caso in esame, il Tribunale del Capoluogo toscano ha rigettato la richiesta di condanna formulata ai sensi dell'articolo 96 Cpc nei confronti della parte da cui

erano state citate «sentenze inesistenti, ovvero il cui contenuto reale non corrisponde a quello riportato».Sono state quindi ritenute fondate le considerazioni svolte dal difensore il quale, nelle note autorizzate sul punto, aveva dichiarato che «i riferimenti giurisprudenziali citati nell'atto erano stati il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell'intelligenza artificiale "ChatGPT", del cui utilizzo il patrocinatore in mandato non era a conoscenza». Secondo quanto indicato dal difensore, quindi, sarebbe stato il sistema ad aver generato risultati errati «che possono essere qualificati con il fenomeno delle cc.dd. allucinazioni di intelligenza artificiale, che si verifica allorché l'IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri».Il difensore della società reclamata, quindi, pur riconoscendo l'omesso controllo sui dati così ottenuti, ha chiesto lo stralcio dei riferimenti generati da Chat GPT, ritenendo già sufficientemente fondata la propria linea difensiva.Il Collegio ha evidenziato come - in sostanza - i riferimenti giurisprudenziali "errati" non avessero

aggiunto alcunché alla tesi della parte, la quale aveva semplicemente arricchito le proprie argomentazioni a supporto della propria struttura difensiva, che risultava «immutata sin dal primo grado del giudizio ed oggettivamente non finalizzata ad influenzare il Collegio, appuntandosi piuttosto su quanto già indicato, in senso analogo, anche nelle decisioni di prime cure, in **ordine** all'assenza dell'elemento soggettivo della malafede dei dettaglianti, elemento sulla base del quale non sono state a loro estese le misure cautelari». L'Autorità giudiziaria toscana ha quindi chiarito la portata delle misure contemplate dall'articolo 96 del codice di rito, evidenziando la natura extracontrattuale della norma, che «richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa» (Cassazione civile, sezione lavoro, 15 aprile 2013, n. 9080, in Ced Cass., 2013). La Sezione specializzata ha richiamato l'orientamento della Suprema corte, secondo il quale è quindi indispensabile l'allegazione dei danni dinanzi a un

comportamento processualmente scorretto (Cassazione civile, sezione II, 26 marzo 2013 n. 7620, in Ilcaso.it, 2013). Sul punto, non si può che essere d'accordo. Infatti, non si può pensare che le ipotesi di responsabilità previste dall'articolo 96 Cpc siano avulse dall'impianto sistematico retto delle norme del codice civile in materia di responsabilità civile. Se è vero - da una parte - che la riforma dell'articolo in esame (dovuta all'intervento legislativo del 2009) consentì di rafforzare un istituto vicino a quello dei cc.dd. punitive or exemplary damages, è altrettanto vero - d'altra parte - che la Suprema corte ha ricordato che le previsioni dettate dall'articolo 96 Cpc contemplano tutte le ipotesi di responsabilità per atti o comportamenti processuali, dettando, in tal modo, una disciplina avente carattere di "specialità" rispetto a quella generale della responsabilità per fatti illeciti, regolata dall'articolo 2043 del Cc, con la conseguenza che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genus della responsabilità aquiliana, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina espressa dall'articolo 96 del

codice di rito (Cassazione civile, sezione III, 9 novembre 2017, n. 26515, in Ced Cass., 2017). La riforma del 2009 ha quindi sicuramente "rafforzato" le previsioni della norma, senza tradirne lo spirito originario. Una volta provato il danno, sarebbe stato possibile procedere alla liquidazione equitativa (Cassazione civile, sezione VI, 12 ottobre 2011, n. 20995, ord., in Nuova giur. civ. comm., 2012, fasc. 4, pag. 326). Tuttavia, nel caso in esame la domanda non è stata accolta, in quanto il reclamante non aveva fornito alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subiti a causa dell'attività difensiva espletata della controparte. Quindi, il Collegio fiorentino ha cassato la domanda per mancanza prova del danno, senza quindi ritenere il comportamento della parte riconducibile alla condotta prevista dal comma 1 dell'articolo 96 del Cpc. Nessuna mala fede o colpa grave è stata ravvisata, quindi. E sul punto si potrebbe discutere. Sulla base delle premesse esposte a proposito del comma 1 della disposizione, quindi, si è ritenuto non fosse applicabile il comma 3 dell'articolo 96 del Cpc, «la cui ratio - secondo l'Autorità - deve individuarsi nel disincentivare l'abuso del processo o comportamenti

strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in genere al rispetto della legalità sostanziale». Intendendo la fattispecie come species dei primi due commi dello stesso articolo, si è evidenziato come non si potesse prescindere dalla condotta posta in essere con mala fede o colpa grave né dall'abusività della condotta processuale. In effetti, quanto alla previsione espressa dal terzo comma dell'articolo 96 Cpc, la condanna al pagamento della somma e **q u i t a t i v a m e n t e** determinata, ai sensi della disposizione introdotta nel corpus processualciviltistico dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura **p r e c i p u a m e n t e** sanzionatoria, riconosciuta anche dalla Consulta (Corte costituzionale, 23 giugno 2016, n. 152, in **Foro** it., 2016, I, col. 2639 e in Riv. dir. proc., 2017, pag. 498). Pertanto, l'applicazione della misura presuppone la mala fede o la colpa grave del processo (Cassazione civile, sezione VI - 2, 17 ottobre 2017, n. 24410, in Ced Cass., 2017). La **S u p r e m a c o r t e**, riconoscendo, quindi, la "natura punitiva" della misura, ritiene che la sanzione possa essere **c o m m i n a t a** indipendentemente dalla **p r o v a** del danno causalmente derivato alla

condotta processuale **d e l l ' a v v e r s a r i o**, « **p e r s e g u e n d o** indirettamente interessi pubblici quali il buon funzionamento e l'efficienza della giustizia e, più in particolare, la ragionevole durata del processo con lo scoraggiare le causa pretestuose» (Cassazione civile, sezioni Unite, 6 maggio 2015, n. 9100, in Giur. it., 2015, fasc. 6, pag. 1413). Del resto, come **s t a b i l i t o** dalla giurisprudenza di legittimità, l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 96 Cpc ha introdotto un meccanismo che deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia (Corte cost., 23 giugno 2016, n. 152, cit.). In sintesi, quindi, la Sezione specializzata del Tribunale di Firenze, pur ravvisando il «disvalore relativo all'omessa verifica dell'effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall'interrogazione dell'IA», non ha ritenuto la condotta come frutto di colpa grave (né tantomeno di mala fede), in quanto il resistente aveva già prospettato la propria linea difensiva ben prima delle indicazioni giurisprudenziali, poi

rivelatesi fallaci. Infatti, il resistente - sin dal primo grado - aveva fondato la sua propria strategia sull'assenza di malafede nell'aver commercializzato i capi di abbigliamento raffiguranti le vignette del ricorrente. E, come si legge nella recente ordinanza, tale elemento «si era già trovato nel decreto emesso inaudita altera parte», essendo poi confermato «anche nella successiva ordinanza cautelare». Così, come riportato dal dictum che «l'indicazione di estremi di legittimità nel giudizio di reclamo ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta si può quindi considerare diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede», **c o n c o n s e g u e n t e** inapplicabilità del comma 3 dell'articolo 96 c.p.c. Così, la condotta del procuratore che si era rivolto al sistema di IA non è stata censurata. È solo il caso di osservare che il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale (approvato dal Senato lo scorso 20 marzo) prevede espressamente una disposizione dedicata all'uso dei sistemi nell'ambito delle professioni intellettuali. Infatti, l'articolo 13 del progetto prevede che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle

professioni intellettuali sia finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Inoltre, al fine di «assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente», le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista devono essere comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Quindi, il professionista viene chiamato a una particolare diligenza anche nel rappresentare al proprio cliente il ricorso ai sistemi di IA. Sul punto, si evidenzia che l'**Ordine forense di Milano** ha lanciato, nel dicembre 2024 «Horos», presentato come «la prima Carta dei Principi in Italia per l'uso consapevole dei sistemi di AI in ambito **forense**», assieme a un progetto di alfabetizzazione dedicato all'**avvocatura** per un'attività di osservatorio continua volta alla ricognizione delle soluzioni IA dedicate al sistema giustizia. La Carta dei Principi esorta gli **avvocati** a un utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto dei principi di

legalità, trasparenza e responsabilità, nell'ottica di offrire una qualità del servizio migliore. Il documento invita gli **avvocati** ad applicare i canoni derivanti dal dovere di competenza ai nuovi sistemi. Infatti, i professionisti devono essere in grado «di identificare e gestire i rischi associati all'uso dell'AI evitando una dipendenza da risultati automatizzati». Il tutto per scongiurare il rischio di trovarsi abbacinati dalle allucinazioni di sistemi di IA e per consentire agli operatori del diritto di sfruttare le potenzialità degli strumenti, evitandone i rischi. Del resto, il progetto dell'**Ordine milanese** si chiama «Horos», parola che in greco significa «frontiera» o «confine». E l'uso consapevole della tecnologia impone di conoscere ogni confine al di là del quale non ci si deve spingere.

